



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.39

OGGETTO:

SCHEMA DI RENDICONTO 2021 E RELAZIONE DI GESTIONE 2021. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FASOGLIO Umberto	Sindaco	Sì
2. VILLA Anna Maria	Vice Sindaco	Sì
3. NICOLA Mario	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo breve discussione;

VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
SCHEMA DI RENDICONTO 2021 E RELAZIONE DI GESTIONE 2021. APPROVAZIONE

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Su istruttoria del responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO di far luogo all'approvazione del rendiconto di gestione che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed lo stato patrimoniale per l'esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO CHE il disposto dell'art.232 comma 2 del TUEL determina la tenuta della contabilità economico patrimoniale con decorrenza dall'esercizio 2019;

- che tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo al bilancio consolidato: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";
- che invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, In contrasto con il TUEL, la redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1);
- che tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate norme modificabili solo espressamente (art 1 comma 4 TUEL);
- che la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la riunione di mercoledì 12 aprile ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- che tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale;

RICHIAMATO l'articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000 secondo il quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale, Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020 allegano al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

RICHIAMATO il decreto 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali delibera di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economica, ai sensi dell'articolo 232, c. 2, d.lgs. n. 267/2000, soprarichiamato e di adempiere a quanto in esso previsto redigendo la situazione patrimoniale con modalità semplificate";

VISTI gli artt. 227 e seg. del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE alla luce di quanto sopra esposto l'amministrazione ha provveduto a redigere il raccordo tra il conto del patrimonio al 31.12.2016 (d.lgs.267/2000) e lo stato patrimoniale al 01.01.2017 (d.lgs.118/2011) e a seguito delle scritture della contabilità economica, secondo i

principi contabili vigenti, lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31.12.2017, tutti gli atti sono stati allegati alla documentazione del rendiconto 2017 ai soli fini conoscitivi;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 13.04.2018 con la quale era stata approvata la riapertura dello stato patrimoniale al 01.01.2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04.05.2019 con la quale era stato approvato il rinvio della tenuta della contabilità economico patrimoniale al 2018;

CONSIDERATO CHE l'Ente ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti si ritiene opportuno redigere il conto del patrimonio semplificato;

VISTA la relazione illustrativa della Giunta Comunale così come allegata alla presente proposta deliberativa;

VISTO lo schema di rendiconto ed i relativi allegati da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione;

PRESA visione del Regolamento comunale di contabilità;

PRECISATO CHE dalla data di comunicazione di adozione della presente deliberazione l'organo di revisione contabile deve presentare la propria relazione entro i 10 giorni successivi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE la relazione al conto consuntivo e lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale allegato A).
2. DI DARE ATTO CHE le risultanze al rendiconto 2021 sono evidenziate nel prospetto allegato B) – risultato di amministrazione.
3. DI DARE ATTO CHE i predetti documenti unitamente alla proposta di rendiconto, alla relazione del Revisore Unico del conto di cui all'art. 239, comma 1, lett.d), D.Lgs.267/2000 e all'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza saranno messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare per 20 giorni consecutivi prima della data di convocazione del Consiglio Comunale in cui viene esaminato il rendiconto stesso.
4. DI DARE ATTO CHE lo schema di rendiconto è stato redatto ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e che gli allegati relativi alla tenuta della contabilità economica e patrimoniale sono stati redatti ed allegati alla documentazione del rendiconto 2021.
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di inoltrare tali documenti all'organo di revisione per la necessaria relazione da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.